

Pubblicato il 29/06/2017

N. 00851/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2014, proposto da:
 Ics Grandi Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
 rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salvadori, Andrea
 Musenga e Davide Angelucci, con domicilio eletto in Brescia presso
 lo studio Alberto Salvadori, via XX Settembre, 8;

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
 difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata
 in Brescia, via S. Caterina, 6;

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio rifiuto serbato da ANAS sull'istanza di emissione del
 provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per
 l'affidamento dei lavori di realizzazione del raccordo tra l'Autostrada

A4 e la Val Trompia (tronco Ospitaletto – Sarezzo – Tratto Concesio - Sarezzo;
e per la nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del provvedimento suddetto;
e per la condanna
al risarcimento del danno da ritardo subito dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con sentenza 599/2017, questo Tribunale ha condannato ANAS s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di ICS Grandi lavori s.p.a., imponendo alla stessa di adeguare l'importo del corrispettivo dovuto, ricalcolandolo in misura pari alla somma derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di cui all'Elenco prezzi di ANAS del 2017, dedotto il ribasso offerto dalla ricorrente all'atto della partecipazione alla gara e aggiunti gli oneri della sicurezza rideterminati proporzionalmente. Per tali adempimenti è stato fissato il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, per l'ottemperanza della quale è stato sin da subito prevista, nel caso di inutile decorso del termine assegnato, la nomina del commissario *ad acta*, nella persona dell'ing. Roberto Facconi, dirigente della Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo

Urbano della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, già delegato dal Direttore di quest'ultima Direzione Generale nella precedente fase giudiziale;

Dato atto che, con nota depositata il 25 maggio 2017, l'ing. Facconi ha comunicato di non poter assumere il mandato conferito, in ragione del proprio pensionamento, a decorrere dall'1 giugno 2017;

Ritenuto che, in ragione di ciò, si renda necessario sostituire il commissario *ad acta*, attribuendo tali funzioni alla nuova dirigente della Unità organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale della Regione Lombardia, Silvia Volpato o, in caso di impossibilità della stessa, ad altro dirigente all'uopo individuato dal Direttore della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ferma restando in ogni altra sua parte la sentenza n. 599/2017, nomina, quale commissario *ad acta*, in sostituzione dell'ing. Facconi, la nuova dirigente della Unità organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale della Regione Lombardia, Silvia Volpato o, in caso di impossibilità della stessa, altro dirigente individuato dal Direttore della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 04/05/2017

N. 00599/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2014, proposto da:
Ics Grandi Lavori S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Salvadori, Andrea
Musenga e Davide Angelucci, con domicilio eletto in Brescia presso
lo studio Alberto Salvadori, via XX Settembre, 8;

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata
in Brescia, via S. Caterina, 6;

per la declaratoria dell'illegittimità

del silenzio rifiuto serbato da ANAS sull'istanza di emissione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per
l'affidamento dei lavori di realizzazione del raccordo tra l'Autostrada

A4 e la Val Trompia (tronco Ospitaletto – Sarezzo – Tratto Concesio - Sarezzo;
e per la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento suddetto;
e per la condanna
al risarcimento del danno da ritardo subito dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La domanda risarcitoria all'esame del Collegio rappresenta l'epilogo della complessa vicenda, amministrativa, prima ancora che giudiziaria, avente a oggetto l'affidamento dei lavori per la realizzazione del raccordo autostradale tra A4 e Valtrompia, che ha preso l'avvio nel 2007, dopo la risoluzione di complessi problemi progettuali e di programmazione dell'opera.

Con il ricorso in esame, la società risultata aggiudicataria in esito all'esperimento della procedura di gara (con provvedimento del 25 settembre 2012) e confermata tale a conclusione della vicenda giudiziaria che ha interessato il risultato (con sentenza di questo Tribunale n. 838/2013, confermata dal Consiglio di Stato con

sentenza 6085/2014), ha censurato l'inerzia della stazione appaltante nel procedere al concreto affidamento dei lavori.

Con sentenza parziale di questo Tribunale n. 1003/2015, è stato accolto il ricorso avverso il silenzio e ordinato al Direttore generale di ANAS di emanare un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento di gara, nel termine di novanta giorni.

La trattazione della collegata istanza di risarcimento del danno è stata rinviata a un'udienza pubblica all'uopo fissata ai sensi dell'art. 117 comma 6 c.p.a., secondo cui: "Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria". In relazione ad essa, parte ricorrente ha rappresentato di aver subito, a causa della prolungata inerzia di ANAS nel procedere alla consegna dei lavori, danni conseguenti:

- all'impossibilità di ricollocare immediatamente le proprie risorse di cantiere, impiegate in un appalto analogo per tipologia e importi (sempre aggiudicato dalla stessa stazione appaltante) in zona limitrofa (c.d. lavori di Morbegno) e alla, conseguente, necessità di smobilitarle e depositarle;
- all'impossibilità di acquisire nuove commesse.

Con riferimento alla prima di tali voci, la stessa ricorrente, però, a conclusione della formulazione dell'istanza risarcitoria, ha riconosciuto di aver espressamente rinunciato alle relative somme, laddove, a pag. 10, nel penultimo capoverso della parte II del proprio ricorso, afferma: "In tale prospettiva, ossia della possibilità di riallocare le risorse su un limitrofo cantiere in corso di smobilitazione deve essere letta la rinuncia dell'Impresa a rinunciare ai maggiori

oneri che saranno sostenuti nella fase esecutiva per il lunghissimo periodo di tempo intercorso tra la presentazione dell'offerta e la "prossima" aggiudicazione definitiva.".

Rispetto alla seconda, la richiesta, originariamente del tutto generica, è stata successivamente esplicitata (cfr. infra).

Nelle more della trattazione in pubblica udienza, non avendo adempiuto, ANAS, a quanto previsto nella sentenza 1003/2015, questo Tribunale, su richiesta di ICS, ha nominato un commissario *ad acta*.

Nel contempo, la ricorrente ha presentato una più dettagliata ricostruzione del danno subito, in vista del possibile riconoscimento del risarcimento a seguito della stipula del contratto, depositando un'apposita memoria il 26 settembre 2016.

Per la sua quantificazione essa è partita dal presupposto che l'importo complessivo offerto dal costituendo RTI è stato di € 155.134.376,01.

Distribuendo l'importo complessivo con proporzione lineare sull'intera durata dei lavori, pari a quattro anni, il fatturato del costituendo RTI negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sarebbe stato, rispettivamente, di € 48.032.898,71, € 51.476.412,23, € 51.476.412,23 e € 4.148.652,84.

Poiché a ICS Spa (ora SALC Spa) era attribuita una quota del 70% del costituendo RTI, fino all'aprile 2015, e poi dell'80%, dal maggio 2015 (a causa del fallimento della Fimet Spa e concordata cessione della quota del 10% dalla Fimet alla mandataria ICS Spa, ora SALC Spa), il fatturato annuo attribuibile alla mandataria ICS Spa (ora SALC Spa) avrebbe dovuto essere il seguente: Anno 2013, € 33.623.029,10, Anno 2014 € 36.033.488,56, Anno 2015 €

39.465.249,37, Anno 2016 € 3.318.922,28, per un totale di fatturato pari a € 112.440.689,31.

In ragione di ciò, il fatturato dei bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015 (il 2016 non era ancora disponibile al momento della proposizione della domanda) del Gruppo Claudio Salini (cui appartiene la ricorrente), data la mancata aggiudicazione della gara in questione, è risultato pari a: Anno 2013 € 183.996.455,00 - Anno 2014 € 152.755.594,00 - Anno 2015 € 198.697.608,00, per un totale, nel triennio, di € 535.449.657,00, anziché di € 644.571.424,03.

Tale mancanza di fatturato avrebbe comportato, per il Gruppo Claudio Salini, secondo quanto dedotto nella memoria, in termini di requisiti economici:

1. l'impossibilità alla partecipazione a gare di importo maggiore;
2. l'impossibilità della partecipazione a gare acquisite in RTI con una percentuale maggiore di quella utilizzata.

Inoltre, con l'esecuzione del lavoro della Valtrompia, il Gruppo Claudio Salini avrebbe potuto incrementare le classifiche di alcune categorie.

Infatti, nel quinquennio 2009-2013 il Gruppo Claudio Salini ha fatturato un importo di € 1.205.682.794,00 per un importo limite del base di gara di €. 482.273.117,60.

Con l'esecuzione del raccordo con la Valtrompia, nello stesso periodo, avrebbe fatturato un importo di € 1.239.305.823,10 per un importo limite del base di gara di € 495.722.329,24.

E così, analogamente, nel quinquennio 2010-2014 il Gruppo Claudio Salini ha fatturato un importo di € 1.185.403.845,00 per un importo limite del base di gara di € 474.161.538,00, a fronte di un fatturato che avrebbe potuto essere di € 1.255.060.362,66 per un importo

limite del base di gara di € 502.024.145,06 e, ancora, nel quinquennio 2011-2015 il Gruppo Claudio Salini ha fatturato un importo di € 1.137.753.769,00 per un importo limite del base di gara di € 455.101.507,60, laddove avrebbe potuto fatturare un importo di € 1.246.875.536,03 per un importo limite del base di gara di € 498.750.214,41.

Quanto sopra avrebbe comportato, quanto meno, una perdita di utile pari ad € 8.400.000,00, ritraibile nei periodi sopra individuati da altre commesse (senza, peraltro, specificare in alcun modo come tale importo sia stato calcolato).

L'ulteriore danno lamentato è quello derivante dall'impossibilità alla partecipazione a gare con categoria OG8 per ogni tipologia di classifica nel triennio 2013-2015: possibilità che, invece, la ricorrente avrebbe avuto se avesse eseguito i lavori aggiudicati nei termini previsti.

Operando una ricerca dei bandi pubblicati dalle varie stazioni appaltanti pubbliche, nel triennio preso in esame e cioè il 2013-2015, parte ricorrente ha individuato n. 11 bandi, con importo superiore a 5 milioni di euro e con categoria OG8 prevalente, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 188.771.529,76.

La mancata possibilità di acquisire queste commesse avrebbe determinato un'ulteriore perdita di utile pari ad €18.877.153,00 (e cioè il 10 % della base d'asta di tutte le gare prese in considerazione).

A quanto sopra, così come da giurisprudenza costante, andrebbe aggiunto il danno curriculaire, pari ad almeno il 3% del mancato fatturato complessivo, che - senza considerare la probabile acquisizione di commesse importanti - ammonterebbe a € 272

milioni. A tale titolo, pertanto, l'impresa avrebbe diritto ad un risarcimento almeno pari ad € 8.160.000,00.

In vista della pubblica udienza del 27 aprile 2017, la ricorrente, dopo aver rappresentato l'opportunità di un nuovo rinvio della trattazione della controversia, in ragione della fissazione, per il 13 aprile 2017, dell'udienza per l'esame dell'appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 167/2017, che ha rigettato il ricorso avverso l'aggiudicazione al raggruppamento di cui la ricorrente è mandataria, ha introdotto una nuova richiesta di risarcimento del danno.

Ciò prendendo le mosse dalla considerazione che la mancata, tempestiva, stipula del contratto, avrebbe fatto venire meno l'efficacia dell'accordo assunto nel 2014, circa la rinuncia ai danni subiti, che era a ciò condizionata e, conseguentemente, a ICS spetterebbe, oltre ai danni come conteggiati nella memoria del 26 settembre 2016 e subordinatamente al rigetto del ricorso in appello (e, quindi, alla conferma dell'aggiudicazione) anche il diritto di veder aggiornati i prezzi di appalto, come da prezziari prodotti in giudizio.

Nessuna replica è stata depositata.

Alla pubblica udienza, parte ricorrente ha rimodulato la propria domanda risarcitoria, dichiarando a verbale che "Le voci di danno indicate nella memoria del 26 settembre 2016 possono ritenersi assorbite dall'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si insiste, pertanto, ai fini del riconoscimento del danno con specifico riferimento all'adeguamento prezzi a far data dal momento della partecipazione a oggi."

Con tali puntualizzazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Può essere, implicitamente, ritenuta rinunciata l'istanza di rinvio della trattazione della domanda risarcitoria, avanzata da parte ricorrente, ma sulla quale la stessa non ha insistito, atteso che, con dispositivo di sentenza n. 1776/2017 (pubblica il 13 aprile 2017), il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello avverso la sentenza di questo Tribunale che riconosceva la legittimità dell'aggiudicazione all'odierna ricorrente.

Tutto ciò premesso, il Collegio non può, peraltro, che prendere atto di come parte ricorrente abbia rinunciato a tutte le domande risarcitorie, con esclusione di quella formulata nella memoria del 26 settembre 2016, in termini di riconoscimento della spettanza dell'aggiornamento dei prezzi a quelli riportati nell'Elenco prezzi ANAS del 2015.

Con riferimento a tale istanza, non si può, però, trascurare, che, nell'atto di sottomissione del 6 febbraio 2014, il legale rappresentante del raggruppamento ha accettato "di realizzare le opere oggetto del presente affidamento, agli stessi prezzi e condizioni e patti dell'offerta presentata a suo tempo e che vengono in questa sede integralmente confermati. Il RTI aggiudicatario rinuncia inoltre a far valere ad oggi e per il futuro, qualsiasi maggiore onere, riconoscimento, indennizzo o doglianze di sorta per fatti e accadimenti – nessuno escluso, che sono intervenuti o dovessero intervenire dalla data di presentazione dell'offerta alla consegna dei lavori, ivi compreso l'eventuale incremento dei costi dei fattori primi della produzione o qualsivoglia compensazione dei prezzi fino alla data della consegna dei lavori."

Nonostante ciò, il Collegio ritiene che la presenza di tale atto di sottomissione non possa precludere in toto l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Con la sentenza 1003/2015, infatti, questo Tribunale ha riconosciuto l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e, quindi, dell'inerzia nel disporre la materiale aggiudicazione e consegna dei lavori nei confronti del raggruppamento ricorrente, nel periodo successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Ciò di cui si controverte, dunque, è la spettanza e la misura del risarcimento del danno conseguente a tale comportamento illegittimo dell'Amministrazione e non anche il riconoscimento di un importo dovuto in relazione all'ordinaria "dinamica" del rapporto contrattuale (il che, peraltro, escluderebbe anche la giurisdizione di questo Tribunale) ovvero di tutto quanto previsto nell'atto di sottomissione come possibile conseguenza del fisiologico evolversi del rapporto contrattuale.

Nella fattispecie oggetto della presente pronuncia si è in presenza di un comportamento illegittimo di ANAS, che ha determinato un danno ingiusto in capo al raggruppamento aggiudicatario (la cui qualificazione come tale è oggi confermata dalla recente decisione del giudice di secondo grado) e che risulta caratterizzato dall'elemento soggettivo della colpa grave della stazione appaltante, che non ha saputo dimostrare la sussistenza di ragioni gravi e ad essa non imputabili che avrebbero impedito l'aggiudicazione e la consegna dei lavori, almeno per quanto riguarda il primo stadio di avanzamento. La stessa sentenza che ha definito l'istanza volta ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia di ANAS afferma chiaramente che: <<una gara pubblica espletata dall'amministrazione

ma non ultimata dalla medesima, integra un'evidente inadempienza al "dovere di conclusione espressa" di un procedimento tipico avviato d'ufficio>>.

Risultano integrati, dunque, tutti i presupposti tipici di un comportamento fonte di responsabilità da atto illecito, ben diverso dalle ipotesi generanti possibili maggiori crediti ipotizzate dall'atto di sottomissione in relazione al sopravvenire di eventuali maggiori oneri dovuti a fatti e comportamenti leciti, con la conseguenza che debbono ravvisarsi i presupposti per la reintegrazione del danno subito dal raggruppamento per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione, dalla seconda metà del 2014 alla data dell'avvenuta aggiudicazione, in quanto ANAS ha omesso di ottemperare agli obblighi connessi all'accordo raggiunto nel 2014 e rappresentati dall'aggiudicazione e dalla consegna dei lavori.

Parte ricorrente ha, invero, quantificato tale danno utilizzando un complesso e difficilmente decifrabile - anche perché non accompagnato da alcuna nota esplicativa e contenente riferimenti a parametri di cui non è specificata l'origine - procedimento di "rivalutazione" dei prezzi, peraltro non riconducibile alla previsione di legge.

Con riferimento agli appalti di lavori, infatti, il d. lgs. 163/2016 (applicabile *ratione temporis*) prevedeva il sistema del "prezzo chiuso", con la possibilità di aumentare lo stesso della sola percentuale (pubblicata dal MIT entro il 30 giugno di ogni anno), da applicarsi, però, nel solo caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell'anno precedente fosse stata superiore al 2%. Solo laddove specifici materiali avessero subito, per effetto di circostanze eccezionali, variazioni in aumento o diminuzione

superiori al 10%, si poteva applicare una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10%.

Secondo il nuovo codice, i prezzi possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi. In ogni caso la variazione di prezzo dovrebbe essere calcolata sulla base dei prezziari di riferimento e ad essa si applicherebbe una franchigia del 10 %: sull'eccedenza, rispetto al 10 %, si applicherebbe un aumento (o una riduzione) pari alla metà di essa.

Ciò considerato e precisato che la questione relativa alla revisione dei prezzi, essendo un vero e proprio diritto soggettivo dell'appaltatore (laddove ne ricorrano i presupposti), sarebbe riservata alla giurisdizione del giudice ordinario e rimarrebbe, dunque, sottratta alla cognizione di questo Tribunale, deve dunque darsi atto di come la richiesta formulata da parte ricorrente non appaia riconducibile a nessuna delle due previsioni normative.

Nella fattispecie in esame, può, invece, ritenersi che il danno subito dalla ricorrente e di cui essa chiede la liquidazione, in via subordinata anche in forma equitativa, come da conclusioni delle proprie memorie, sia, molto più semplicemente, un "aggiornamento" dei prezzi di appalto sulla scorta dei prezziari prodotti in giudizio (relativi, peraltro, all'anno 2015).

In questi termini la domanda può rientrare nella giurisdizione di questo Tribunale e trovare parziale accoglimento. Il risarcimento del danno subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato in misura pari alla differenza di prezzo tra il costo totale dell'opera determinato applicando al computo metrico estimativo i prezzi dell'elenco prezzi

di ANAS per l'anno 2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2016 e quello che sarebbe stato il costo stesso applicando l'elenco prezzi valido per l'anno 2014. L'utilizzo di quest'ultimo è giustificato dal fatto che le variazioni di prezzo eventualmente subite dal 2009 al 2014 debbono ritenersi accettabili e assorbite da altre e diverse considerazioni poste a base dell'atto di sottomissione già più volte ricordato. L'uso del prezzario 2017, invece, in luogo di quello del 2015, risulta giustificato dal fatto che l'inerzia si è protratta anche negli anni successivi alla proposizione della domanda e all'accertamento dell'illegittimità del silenzio, fino al 26 aprile 2017 (data di pubblicazione dell'avviso di intervenuta aggiudicazione).

Se, dunque, all'atto della pubblicazione della sentenza, il contratto non sarà stato ancora sottoscritto, l'importo del corrispettivo dovrà essere ricalcolato in misura pari alla somma derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di cui all'Elenco prezzi di ANAS del 2017, dedotto il ribasso offerto dalla ricorrente all'atto della partecipazione alla gara e aggiunti gli oneri della sicurezza rideterminati proporzionalmente.

A ciò ANAS provvederà nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, per l'ottemperanza della quale si nomina, sin da ora, nel caso di inutile decorso del termine assegnato, commissario *ad acta* l'ing. Roberto Facconi, dirigente della Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, già precedentemente delegato dal Direttore di quest'ultima Direzione Generale.

In caso contrario, alla ricorrente spetterà una somma a titolo di ristoro, pari alla differenza tra l'importo così determinato e quello effettivamente riconosciuto in contratto, che ANAS provvederà a liquidare alla ricorrente in misura pari a un quarto per ogni anno di esecuzione dei lavori, con cadenza annuale a decorrere dalla fine del primo anno di lavori.

Accolto in tali termini il ricorso, le spese possono seguire l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie l'istanza risarcitoria nei sensi di cui in motivazione;
- ordina all'Amministrazione di provvedere all'adozione degli atti necessari a garantire l'adempimento della pronuncia entro i termini in motivazione indicati;
- nel caso di inutile decorso del termine assegnato, nomina sin da ora, quale commissario *ad acta*, l'ing. Roberto Facconi, dirigente della Struttura Infrastrutture Ferroviarie, Metropolitane e per lo Sviluppo Urbano della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia
- condanna ANAS s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore della ricorrente, in euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO